



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Città metropolitana di Roma capitale



GARA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE BIENNALE DELLA MOSTRA MERCATO "MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO"

C.I.G. 8744711BCB

CPV 79956000-0

- CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI -

Art. 1

Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto la definizione degli obblighi contrattuali e degli oneri economici scaturenti dall'affidamento in gestione biennale dell'organizzazione del "Mercatino castellano del Lago" come regolato dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/11/2021 e s.m.i. (D.C.C. 10 del 29/04/2021).

Nel presente capitolato vengono individuate le attività che il Gestore dovrà svolgere per il corretto funzionamento della mostra mercato, gli oneri sullo stesso ricadenti, gli obblighi assunti nei confronti dell'ente comunale e dell'utenza. I rapporti economici intercorrenti tra Comune e Gestore.

Art. 2

Caratteristiche del servizio

La mostra-mercato ha le finalità di promuovere il territorio comunale ed incentivare le attività commerciali, turistiche e culturali, nonché di promuovere l'artigianato del territorio dei Castelli Romani. La mostra mercato dovrà risultare di buon livello qualitativo.

Il Gestore dovrà garantire che le attività espositive siano realizzate nel pieno rispetto delle norme nazionali, regionali e comunali e segnatamente di quanto previsto dal regolamento per la gestione del "Mercatino castellano del Lago" così come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2021.

In particolare il Gestore dovrà:

- garantire la promozione dell'evento così da favorire la massima partecipazione possibile degli espositori e migliorare la qualità dei beni proposti alla vendita
- gestire i rapporti con i singoli espositori garantendo che gli stessi rispettino le norme nazionali, regionali e regolamentari così come le disposizioni che di volta in volta l'Amministrazione Comunale potrà emanare, anche se di carattere restrittivo (es. sospensioni, limitazioni, chiusure)
- verificare che gli espositori siano in regola con le prescritte autorizzazioni amministrative ed abbiano provveduto al pagamento della tariffa definita dall'Amministrazione Comunale per i servizi resi. Il pagamento della tariffa, contenete il dovuto canone OSP, è requisito imprescindibile per l'allestimento del banco
- assistere gli operatori commerciali nella gestione dei rapporti con l'ente comunale, di cui il Gestore sarà rappresentante, attraverso un servizio di segreteria attivo, per almeno 5 giorni a settimana, anche al di fuori dell'orario di attività espositiva
- garantire la sorveglianza dell'area espositiva, sia durante le attività diurne che durante le ore di chiusura notturna (quando prevista) rivolgendosi, per i servizi notturni, a soggetto in possesso delle previste autorizzazioni

- fornire i gazebo (bianchi e della misura 3x2 ml.) necessari all'uniforme ed ordinata realizzazione dell'evento, garantendone il montaggio e smontaggio nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza nonché del regolamento comunale (orari)
- predisporre il DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008
- dotarsi di specifica polizza assicurativa RCT/RCO così come meglio descritta al successivo art. 16
- dotarsi di un software per la gestione informatizzata delle presenze e dei pagamenti che, non soltanto dovrà garantire l'emissione di report di facile lettura ed elaborazione su fogli di calcolo tipo .excel, ma dovrà permettere all'ente un controllo diretto sulle presenze alla mostra mercato (es. con invio via e.mail delle presenze all'inizio della giornata o la condivisione dei dati su portale web dedicato)
- garantire la fornitura dei materiali ed il rispetto delle regole (norme nazionali, regionali e comunali) necessari per l'apertura della mostra mercato durante il periodo pandemico (Covid-19).

La mostra mercato sarà realizzata nelle aree della zona lago individuate dalla Giunta Comunale e potrà ospitare il numero massimo di 60 stalli espositivi. Si garantisce che, qualunque area espositiva venga individuata, sarà possibile installare un numero minimo di stalli espositivi uguale a 42 (quarantadue).

Il calendario della mostra è il seguente:

- a. tutti i giorni dal lunedì successivo alla prima domenica di luglio fino alla prima domenica successiva al Ferragosto (o con questo coincidente), con orario di esposizione da stabilirsi con delibera di Giunta Comunale e comunque con termine entro le ore 24:00; tale periodo viene individuato con il nome di "Esposizione estiva".
- b. negli altri mesi, nelle giornate di sabato e domenica e giorni festivi (eccezion fatta per i giorni 24-25/12 e 31/12 e 01/01) con i seguenti orari:
 - i. dal sabato antecedente l'ultima domenica di marzo al 30 settembre dalle ore 10,00 alle ore 21,30
 - ii. dal 01 ottobre alla domenica successiva all'Epifania (o con questa coincidente) dalle ore 10,00 alle ore 19,00

Le attività saranno sospese nel periodo compreso tra il primo lunedì successivo all'Epifania ed il venerdì antecedente l'ultima domenica di marzo. L'esposizione non potrà, in alcun caso, svolgersi per più di 120 giorni nell'anno solare; nel caso fosse necessario, l'ufficio Attività Produttive provvederà a definire il calendario annuale sopprimendo le date in eccesso (con preferenza per le date del mese di novembre).

La presenza degli espositori alla mostra mercato è obbligatoria nel periodo definito "Esposizione estiva", mentre negli altri periodi non è obbligatoria e viene gestita attraverso il meccanismo della prenotazione. Nel corso della cd. "Esposizione estiva", qualora dopo l'assegnazione dei posteggi residuassero stalli espositivi non assegnati, potranno essere ammessi ulteriori espositori con obbligo di partecipare all'esposizione nei giorni di venerdì-sabato-domenica (cd- w.e. lungo) e festivi.

Gli espositori ammessi alla mostra saranno selezionati secondo quanto definito dagli articoli 6 e 7 del regolamento.

Gli espositori ammessi alla mostra debbono essere appartenere alle seguenti categorie:

- titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di tipo B) di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/98;
- commercianti al dettaglio in possesso di SCIA certificata e produttori agricoli del Comune di Castel Gandolfo e area dei Castelli Romani
- artigiani iscritti nel Registro delle Imprese;

- artisti che espongono per la vendita le opere del proprio ingegno;
- collezionisti e antiquari;
- enti o associazioni riconosciute con decreto di organi statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'associazionismo e volontariato o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che svolgano vendite di beneficenza.

Per quanto riguarda i soggetti privi di Partita IVA si deve rammentare quanto previsto dall'art. 50 c. 3 del Testo unico del commercio di cui alla L.R. 22 del 06/11/2019 che prevede *“che gli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale” ... “possono partecipare ai mercatini fino ad un massimo di otto volte all'anno”*.

Le varietà dei beni ammessi al mercatino riguardano le seguenti specializzazioni merceologiche:

- prodotti non alimentari per la persona e per la casa, purché di produzione artigianale/artistica e/o locale.
- giocattoli e modellismo.
- oggetti di artigianato.
- monili.
- oggetti artistici.
- vintage (prodotti usati quali: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, tessuti pregiati, statue per giardini ed elementi di architettura, filatelia e numismatica, fumetti).
- libri nuovi e usati
- prodotti alimentari tipici regionali con marchio IGP, DOP, DOC, preferibilmente della regione Lazio (miele, liquori, marmellate, ecc.), purché venduti in confezione.
- articoli della floricoltura

Art. 3

Tariffe e disciplina economica del servizio

Gli espositori sono tenuti a pagare, in forma anticipata e con modalità elettronica (POS o, eccezionalmente, bonifico), la tariffa omnicomprensiva definita dalla Giunta Comunale che comprende la quota OSP, i servizi offerti dal Gestore (gazebo, sorveglianza, assistenza amministrativa, promozione dell'evento e offerte migliorative presentate in sede di gara) ed i servizi offerti dal Comune (utenza elettrica e raccolta rifiuti).

L'Amministrazione Comunale annualmente definisce il valore della tariffa rimanendo in capo ad essa il diritto di variarla al mutare di condizioni ambientali e sociali, così da poter garantire l'equilibrio economico del servizio (es. gestione in condizioni di pandemia).

Al momento della pubblicazione del presente capitolato di gara, la tariffa in vigore è la seguente:

Periodo	Tipo di esposizione	Dimensione stallo	Tariffa ordinaria	Tariffa in pandemia
Ordinario	sabato-domenica e festivi infrasettimanali	ml. 3x2	€ 42,00	€ 45,00
Esposizione estiva	quotidiana e continuativa	ml. 3x2	€ 27,00	€ 30,00
Esposizione estiva	venerdì-sabato-domenica	ml. 3x2	€ 45,00	€ 50,00

con un numero massimo di stalli espositivi uguali a: 42 fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria e ripristino delle normali regole espositive e 60 al termine dello stato pandemico.

Il mancato o parziale pagamento della quota dovuta impone al Gestore di impedire l'allestimento

dello stallo espositivo, l'allontanamento dell'espositore dalla mostra mercato e la segnalazione al Comune.

Qualora venisse permesso l'allestimento dello stallo in assenza del pagamento della prevista tariffa, il Gestore sarà tenuto a garantire il pagamento dell'intera tariffa non versata dall'espositore e sarà soggetto alle penali previste all'articolo 11.

Si rammenta che all'operatore assente per qualunque motivo incluse le condizioni meteorologiche avverse non è riconosciuto alcun rimborso degli oneri versati per la partecipazione alla mostra-mercato, salvo annullamento dell'evento da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4

Possibilità di incremento del valore del contratto

Il valore del presente affidamento viene stimato in complessivi € 169.900,50 oltre IVA per il periodo 03/07/2021-08/01/2023, ipotizzando un'attività per n. 83 giorni per l'anno 2021, n. 120 giorni per l'anno 2022 e n. 3 giorni per l'anno 2023.

Ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 2440/1923 è facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere ad ampliare il valore del contratto. L'incremento del valore potrà crescere fino ad un quinto della stessa.

Il gestore non potrà accampare nessun diritto sul mancato esercizio del diritto di estensione del valore del contratto da parte dell'Amministrazione Comunale.

Analogamente non potrà accampare diritti in merito al mancato incasso dovuto a cause di forza maggiore (chiusure per maltempo, emergenza sanitaria, motivi di ordine pubblico, ecc...) o necessità dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5

Fatturazione dei corrispettivi

Al Gestore sarà riconosciuto un corrispettivo proporzionale all'effettivo incasso da parte del Comune delle tariffe applicate, secondo l'offerta economica presentata dallo stesso in sede di gara. Il valore dell'aggio, derivante dall'applicazione della percentuale definita in fase di gara sul valore della tariffa realmente incassata dal Comune, costituirà il corrispettivo cui applicare l'IVA di legge.

Il pagamento del corrispettivo avverrà tramite pagamento di fatture elettroniche emesse con cadenza mensile o al raggiungimento di un corrispettivo di € 5.000,00 oltre IVA. Il pagamento delle fatture avverrà entro i successivi 30 giorni.

Art. 6

Sorveglianza, vigilanza e controlli sul servizio. Compiti ed oneri obbligatori

Il Comune, attraverso il RUP e il corpo di Polizia Locale, vigilerà sul funzionamento della mostra mercato e sul rispetto delle clausole contrattuali.

La ditta dovrà assicurare:

- che ogni operatore sia presente durante tutto l'orario di apertura e per tutta la durata della manifestazione;
- che la struttura utilizzata come banco per la vendita sia decorosa e non costituisca pericolo per i clienti e passanti - dovrà essere sostanzialmente composta da cavalletti e pianale in legno, o altro materiale, purché nel rispetto dell'arredo urbano;
- che l'insieme del "Mercatino" abbia un aspetto decoroso e non appaia come un disordinato accumulo di oggetti in mostra;
- che le operazioni di scarico delle merci si concludano mezz'ora prima dell'inizio degli orari fissati per le vendite e quelle carico entro un'ora dal termine delle stesse;

- che gli autocarri dei partecipanti alla mostra-mercato sostino sul lungolago esclusivamente per il tempo necessario per le operazioni di carico e scarico;
- la fornitura dei gazebo di colore bianco della misura “3x2” di tipo richiudibile a ciascun espositore presente, garantendo che tutti gli operatori utilizzino esclusivamente i gazebo consegnati dal Gestore;
- che le fasi di allestimento dei banchi di vendita non provochino in alcun modo danni alle infrastrutture esistenti ed alle piante circostanti;
- che ogni operatore si impegni ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici e/o ambientali. Resta inteso che l’operatore si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'uso degli impianti;
- un servizio di vigilanza della mostra, dalla chiusura serale all’apertura mattutina, durante il periodo identificato come “Esposizione estiva”;
- che non avvengano scambi di posteggi tra gli operatori;
- il controllo affinché tutti i partecipanti osservino le norme generali di funzionamento del mercatino e tutti gli obblighi di cui all’art. 10 del Regolamento Comunale.

Sono, inoltre, a carico del Gestore tutte le attività connesse alla promozione, all’informazione relative al Mercatino, ed in particolare:

- lo svolgimento delle attività di informazione che il Comune intenda attuare presso gli operatori del mercato e che possono consistere nella distribuzione di comunicati o nell'affissione di manifesti nell'ambito dell'area di pertinenza;
- la segnalazione, anche verbale, agli agenti di Polizia Locale di fatti, comportamenti, omissioni ed ogni altra fattispecie che faccia presumere la sussistenza di violazioni delle leggi e dei regolamenti vigenti o che costituisca o possa costituire elemento di turbativa allo svolgimento delle attività di mercato;
- la pubblicità del Mercatino e di tutte le iniziative e manifestazioni svolte in collaborazione con il Comune;
- il servizio di segreteria, ovvero: gestione contatti con gli espositori, raccolta adesioni, diffusione informazioni, invii di comunicazioni concernenti la manifestazione, trasmissione documenti e ricevute di pagamento all’Ufficio Commercio del Comune;

Qualora venissero rilevate irregolarità, mancanze o inefficienze, il gestore sarà chiamato a fornire chiarimenti ed eventualmente a risarcire il danno o a pagare la penale applicata.

Art. 7

Durata della gestione

La ditta aggiudicataria gestirà il servizio a far data dal 03/07/2021 e sino al 08/01/2023 salvo risoluzione o rescissione anticipata del contratto e salvo proroghe tecniche che dovessero rendersi necessarie per garantire la continuità dell’esposizione nelle more dell’affidamento del servizio per il periodo successivo a quello oggetto della presente procedura.

Il Gestore si intende obbligato ad accettare l’eventuale proroga tecnica che l’Amministrazione Comunale dovesse decidere di porre in essere.

Art. 8

Ulteriori oneri

Al Gestore spetta l'onere di gestire eventuali espositori morosi o non rispettosi delle regole definite dalle norme di legge e regolamentari, spettando a lui ogni compito in merito alle attività da attuare per garantire il divieto di allestimento dello stallo espositivo, la relativa segnalazione al Comune, la facoltà di proporre l'esclusione dalla mostra mercato degli espositori in difetto e la possibilità di proporre sostituti all'Ente che rilascerà l'eventuale nuova concessione individuale.

Il gestore dovrà, a partire dal giorno 31/08/2021 (data di scadenza della precedente concessione), curare la manutenzione delle aiuole presenti sul marciapiede di via Spiaggia del Lago corrispondenti all'area espositiva (indicativamente sedici, ovvero dal primo all'ultimo stallo utilizzabile). Per cura delle aiuole si intende: pulizia sedute in travertino, pulizia da cartacce e materiali abbandonati, potatura delle essenze cespugliose presenti, eliminazione di erba e piante secche, piantumazione di fiori e piante adeguate alle dimensioni e contesto dei luoghi e annaffiamento delle aiuole in modo che le stesse risultino sempre in ordine e gradevoli alla vista.

Il Gestore si impegna sin da ora al pieno rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale relativo alla mostra mercato, riconoscendo la piena ed incondizionata libertà dell'ente di modificarlo in ogni tempo ed in ogni sua parte ed obbligandosi a rispettarne ogni sua futura variazione.

La ditta, nel corso della gestione, dovrà utilizzare preferibilmente lo strumento della posta elettronica certificata, di cui ha l'obbligo di dotarsi, per l'invio e la ricezione di comunicazioni e dati con la Stazione Appaltante.

Art. 9

Cessioni e subappalti

Il servizio oggetto della concessione non potrà essere ceduto e subappaltato. In caso contrario, ferme restando le sanzioni penali, il contratto si intenderà risolto di diritto fermo restando il diritto dell'Ente di veder risarcito il proprio danno.

Art. 10

Inadempienze e penali

A discrezione del Responsabile Unico del procedimento (RUP), saranno eseguiti controlli sull'osservanza delle norme contrattuali e sulla qualità dell'attività nonché ogni altro tipo di vigilanza sulla sua regolarità.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni e senza pregiudizio per le più gravi sanzioni previste dal presente capitolato, il Gestore sarà soggetto a penalità in tutti i casi in cui risulti inadempiente rispetto a qualunque normativa che regoli l'attività ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo, quando:

- a. Non ottemperi alle prescrizioni del capitolato di gara o alle cause contrattuali;
- b. Non adempia alle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale o ne tardi l'esecuzione;
- c. Non rispetti gli orari e le modalità stabilite nel contratto di gestione;
- d. Ammetta assegnatari privi degli idonei titoli.

La misura della penale verrà stabilita dal RUP nel rispetto dei seguenti vincoli:

- A. da € 100,00 ad € 250,00 per violazioni di lieve entità che non si siano ripetute nel tempo (mancato rispetto degli orari, lievi ritardi nell'esecuzione delle disposizioni dell'ente, ritardato invio delle relazioni, ritardo nell'adempimento degli oneri contrattuali, scarsa cura delle aiuole affidate);
- B. da € 250,00 ad € 500,00 per violazioni di evidente rilevanza (assenza immotivata degli operatori, comportamento degli operatori che generi ripetute segnalazioni, mancata cura delle aiuole affidate, ecc...) o per il ripetersi delle violazioni di tipo A;
- C. da € 500,00 ad € 1.500,00 per violazioni di primaria rilevanza (assenza di polizza assicurativa,

interruzione ingiustificata della mostra mercato, danni materiali e/o morali agli utenti, dotazioni e servizi non conformi a quanto previsto dal presente capitolato, mancata o ritardata reintegrazione della polizza fideiussoria, ecc...) o per il ripetersi di violazioni di tipo B.

La contestazione della violazione/inadempienza verrà effettuata, entro dieci giorni dal momento in cui si avrà conoscenza del fatto, tramite PEC. La ditta potrà far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentita dal RUP nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'importo della penale applicata sarà incamerato dalla polizza fideiussoria che dovrà immediatamente essere ricostituita nella sua interezza.

Contemporaneamente alla contestazione dell'addebito, l'Amministrazione Comunale diffiderà la ditta ad adempiere nei tempi da essa stabiliti.

Art. 11

Risoluzione del contratto

Nel caso di mancato adeguamento alle disposizioni impartite o di reiterazione degli inadempimenti tali da interrompere il rapporto fiduciario con la ditta, l'Amministrazione Comunale, valutata la gravità dell'inadempienza, in funzione dei particolari scopi dell'attività, potrà procedere (ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile) alla risoluzione del contratto con preavviso scritto non inferiore a 30 giorni, incamerando al contempo l'intera cauzione.

Anche in questo caso il Gestore potrà far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentito dall'Amministrazione Comunale nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La risoluzione per inadempimento non pregiudica il diritto dell'amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

L'Amministrazione Comunale ha, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto in ogni tempo con l'obbligo di preavviso di mesi due, se ritiene la ditta non idonea a continuare l'attività.

In caso di risoluzione del contratto, la gestione della mostra mercato verrà affidata all'impresa che nella gara in corso verrà individuata come seconda. L'affidamento verrà assegnato previa dimostrazione della disponibilità di mezzi idonei ed alle condizioni del presente capitolato, fatto salvo il corrispettivo spettante che sarà quello proposto in fase di gara dalla ditta.

Il Comune si avvarrà della facoltà di risolvere di diritto la convenzione anche nei seguenti casi:

- a) grave e provato inadempimento della ditta, idoneo a compromettere la regolarità dell'attività affidata;
- b) grave negligenza della ditta nella gestione dell'appalto. In particolare, la ditta sarà considerata gravemente negligente qualora cumuli, durante la durata dell'appalto, penali per un importo pari o superiore alla cauzione prestata;
- c) sopravvenuta impossibilità alle prestazioni, da parte della ditta, a seguito di controlli relativi a quanto previsto dalla normativa antimafia;
- d) perdita, da parte della ditta, della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Art. 12

Immediata attivazione del servizio

La ditta che risulterà vincitrice, dietro motivata richiesta del Comune, si obbliga ad attivare il servizio in esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32 c. 8 del Codice degli appalti. L'avvio del servizio, comunicato con preavviso minimo di 10 giorni, sarà esigibile anche nel caso il numero di espositori sia inferiore al numero massimo previsto.

Art. 13

Norme in materia di sicurezza e prevenzione

È fatto obbligo al Gestore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di “Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori” di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

La ditta dovrà redigere entro 10 giorni dall’inizio del servizio, la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro. Tale documento dovrà essere prodotto all’Amministrazione Comunale. Il Comune di Castel Gandolfo resta sollevato da ogni obbligo e adempimento in materia.

Art. 14

Registrazione, modifiche e spese contrattuali

Il contratto relativo all’affidamento del presente servizio, avente per oggetto la prestazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto, sarà sottoposto a registrazione a tassa fissa e tutte le spese conseguenti, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta concessionaria.

Ogni modifica al contratto dovrà risultare da atto scritto.

Art. 15

Deposito cauzionale definitivo

A garanzia dell’esatta e fedele osservanza degli obblighi derivanti dal contratto e della buona esecuzione del servizio, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, la ditta, entro la data della firma del contratto, è tenuta a prestare la garanzia definitiva come previsto dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia potrà essere presentata mediante costituzione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da aziende di credito o imprese di assicurazione debitamente autorizzate e dovrà essere emessa maggiorata nelle misure ed al verificarsi delle ipotesi previste dall’art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione del servizio.

La ditta è responsabile di ogni danno che può derivare all’amministrazione ed ai terzi dall’espletamento del servizio assunto con il presente capitolato.

Qualora la ditta in parola non dovesse provvedere al risarcimento dei danni o alla rimessa in pristino nel termine fissato e comunicatole dall’amministrazione, quest’ultima resta autorizzata a provvedere direttamente, salvo immediata utilizzazione della cauzione prestata ad esatta e fedele osservanza degli obblighi derivanti dal presente capitolato e con l’onere per la ditta di ricostituire immediatamente la cauzione utilizzata.

Competerà, in ogni caso, al Comune il pieno ed incondizionato diritto a rivalersi sulla garanzia, sino alla concorrenza dell’intero importo, per ogni somma della quale venisse a risultare, a qualsiasi titolo, creditore, subordinatamente, però, alla preventiva notifica alla ditta del provvedimento dell’amministrazione che in tal senso disponesse.

Per la fideiussione bancaria o le polizze assicurative sono escluse le clausole limitative di durata e dovranno figurare condizioni di automatico rinnovo, senza necessità d’intervento dell’Amministrazione Comunale, fino al completo adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

L’eventuale incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale del Comune di Castel Gandolfo senza necessità di dichiarazione giudiziale.

La cauzione definitiva deve essere reintegrata entro i termini assegnati e comunicati al Gestore qualora, in corso di svolgimento del servizio, essa sia stata incamerata dal Comune di Castel Gandolfo parzialmente o totalmente.

Nessun interesse compete o potrà competere alla ditta per il deposito cauzionale.

Per tutto quanto non previsto ci si rifà a quanto dettato dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 16

Assicurazione infortuni e danni

La ditta sarà responsabile direttamente, penalmente e civilmente, per danni di qualsiasi natura (provocati dal personale o dall'attrezzatura in uso) causati a persone (personale della ditta, espositori o utenza) o cose in dipendenza dell'esecuzione del contratto. È, inoltre, responsabile verso l'Amministrazione Comunale dei danni, anche morali e d'immagine, che la ditta stessa possa arrecare al Comune.

La ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà provvedere all'assicurazione dei lavoratori secondo le vigenti disposizioni di legge ed alla stipula di apposita polizza RCO/RCT (dove nel novero di terzi si ritengono gli avventori, i gestori dei banchi, quanti abbiano accesso all'area mercato ed il Comune di Castel Gandolfo) a copertura dei rischi connessi con le prestazioni del presente capitolato che preveda un massimale minimo per morte e invalidità permanente di € 1.000.000,00 per singolo evento e di € 500.000,00 per danni a persone e cose (comprese autovetture e patrimonio comunale) nonché per furto e incendio, per atti vandalici ed eventi socio-politici.

La polizza, stipulata con primaria compagnia assicuratrice, dovrà essere presentata all'amministrazione prima della stipula del contratto e dovrà essere ritenuta idonea dalla stessa.

L'esistenza della polizza di cui sopra non libera comunque la ditta dalle proprie dirette responsabilità a causa ed in dipendenza del servizio appaltato.

Art. 17

Controversie

Tutte le controversie o divergenze, anche di carattere tecnico ed economico, che potessero insorgere fra le parti in relazione al servizio oggetto del presente capitolato ed al relativo contratto nella sua interpretazione od esecuzione generale e particolare, qualunque ne sia la causa, che non venissero risolte di comune accordo, saranno deferite al giudice ordinario.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune ed il Gestore, in dipendenza o in connessione del servizio oggetto del presente capitolato, unico foro esclusivo e competente sarà quello di Velletri.

È in ogni caso escluso il ricorso al Collegio Arbitrale.

Art. 18

Disposizioni finali

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, la ditta avrà l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che siano emanati nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali, inerenti il servizio oggetto del presente atto.

L'Amministrazione Comunale, da parte sua, notificherà alla ditta tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

Art. 19
Trattamento dei dati personali

Il Gestore è obbligato a custodire, a non diffondere e comunque a gestire i dati personali e sensibili relativi agli espositori e all'Amministrazione Comunale di cui verrà in possesso, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003.

Sarà a carico della ditta, quindi, diffondere idonea informativa sull'uso dei dati personali (articolo 13 del Regolamento UE 2016/679).

I dati personali saranno trattati unicamente per i procedimenti e per i controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati agli articoli 17-18-19 del Regolamento UE 2016/679.

Per ciò che attiene al trattamento dei dati personali, il titolare è il Comune di Castel Gandolfo ed il Responsabile è la ditta aggiudicataria.

Alla conclusione del rapporto contrattuale, il Gestore dovrà consegnare al Comune di Castel Gandolfo i dati aziendali e personali dei soggetti che abbiano esposto nel corso del periodo contrattuale. Il Gestore dovrà, altresì, provvedere a cessare la conservazione dei dati personali e/o sensibili di cui eventualmente fosse venuto a conoscenza nel corso dell'esecuzione contrattuale, dandone comunicazione ai sensi di legge.

Art. 20
Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta si obbliga, a pena di nullità assoluta del presente contratto, agli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, assolvendoli come segue:

- assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010;
- comunicazione, entro la data di sottoscrizione del contratto, del conto corrente dedicato e della/e persona/e autorizzata/e ad operare sullo stesso (eventuali modifiche saranno immediatamente comunicate per iscritto dal contraente);

La ditta inoltre si obbliga a far rispettare tutti gli adempimenti previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a tutte le ditte che effettueranno per suo conto lavori o servizi nonché a quelle di cui si avvarrà per le manutenzioni ordinarie e straordinarie o per qualsiasi altro tipo di intervento, esonerando l'amministrazione da qualsiasi adempimento in merito.

L'ente potrà chiedere verifiche ed effettuare controlli sul rispetto degli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dr. Giovanni Meconi